

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2820

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, MUSSI, PISANU, MATTARELLA, TATARELLA, COMINO,  
MASI, GIOVANARDI, PAISSAN**

Norme per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari

*Presentata il 4 dicembre 1996*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge riveste un carattere di estrema urgenza in quanto può esplicare la sua efficacia solo se verrà approvata ed entrerà in vigore entro la fine dell'anno.

La realizzazione della trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari tramite un'apposita convenzione trovò concreta attuazione nel 1993, quando, nelle more della realizzazione da parte della RAI della quarta rete radiofonica prevista dal comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1990, il Comitato per l'informazione parlamentare, allora presieduto dal Presidente della Camera dei deputati Giorgio Napolitano, individuò la soluzione dell'annoso problema nella stipula di una convenzione con Radio radicale. Tale soluzione venne tradotta in un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Ca-

mera dei deputati, e condivisa dagli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quest'ultimo, all'epoca, presieduto da Giovanni Spadolini, ed infine sollecitata nel dicembre del 1993 da interpellanze sottoscritte nei due rami del Parlamento, dai presidenti di tutti i gruppi parlamentari.

Fu, in ultimo, il Governo Ciampi ad inserire nel decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, (cosiddetto « salva RAI »), una disposizione che istituiva e regolava la convenzione con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la trasmissione delle sedute parlamentari.

A seguito di apposita gara, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, il 21 novembre 1994 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni approvò la convenzione triennale con Radio radicale (Centro

di produzione spa) per la trasmissione delle sedute parlamentari.

Il Consiglio di Stato, nel rilasciare il parere obbligatorio preventivo (prima sezione, n. 3032 del 1994) sul testo della convenzione, aveva già precedentemente rilevato che, essendo ormai prossima la fine dell'anno (si era ormai al novembre del 1994) e avendo la convenzione durata triennale, il Ministero avrebbe dovuto provvedere con appositi provvedimenti « a finanziare la spesa per il 1997 ». In risposta a tale rilievo il Ministro, prima di emanare il decreto di approvazione della convenzione, si assunse l'impegno richiesto (con relazione GM/84909/4319/DL del 27 ottobre 1994). All'inizio del 1995, il 28 febbraio, a convenzione in pieno svolgimento, in occasione di una delle numerose reitere del decreto, il Governo modificò (nel decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56) il testo del comma 1, le parole: « convenzione di durata triennale » le parole: « per gli anni 1994, 1995 e 1996 ».

Pertanto, nonostante il formale impegno assunto all'epoca dal Ministero nei confronti del Consiglio di Stato a provvedere al reperimento dei fondi per il 1997, nonostante le somme previste a bilancio per il 1996 (bilancio assestato dello Stato per il 1996, al capitolo 1099 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) siano per destinazione ed entità tali da consentire il possibile pagamento della conven-

zione sia per il 1996 che per il 1997, si è determinata una situazione per la quale la convenzione è in vigore, ma non c'è la copertura normativa tale da rendere possibile l'utilizzazione nel 1997 delle somme già a bilancio nel 1996, che consentirebbero in tal modo di rispettare fino a scadenza le obbligazioni assunte nei confronti della Centro di produzione spa, impresa titolare dell'emittente radiofonica radio radicale.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, che vi invitiamo ad approvare, intende porre rimedio, assicurando il recupero dei residui di bilancio maturati nel corso del 1996, e la possibilità di utilizzarli per il pagamento della convenzione con la Centro di produzione spa, impresa titolare della concessione radiofonica di radio radicale, fino alla scadenza contrattualmente prevista, senza ulteriori spese per lo Stato, ad una situazione che altrimenti verrebbe a privare il Parlamento di un servizio di interesse generale la cui importanza è nota a tutti voi e che diversamente nel breve termine non potrebbe essere assicurato.

Onorevoli colleghi, in conclusione è opportuno ribadire che solo se la presente proposta di legge verrà approvata ed entrerà in vigore entro il 31 dicembre 1996 sarà possibile evitare che le somme previste a bilancio non vengano perse definitivamente e non possano essere impiegate per lo scopo a cui erano state destinate.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Trasmissione radiofonica  
delle sedute parlamentari).*

1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione spa, approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

